



Delibera della Giunta Regionale n. 156 del 27/03/2025

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 18 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA
PROTEZIONE CIVILE

Oggetto dell'Atto:

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E IL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO PER COLLABORAZIONE IN ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE, TUTELA AMBIENTE ED ECOSISTEMA, GESTIONE RIFIUTI, SOCCORSO SANITARIO E ATTIVITA' DI RICERCA NEI SETTORI DELLA PREVENZIONE E DEL MONITORAGGIO DEI RISCHI RELATIVAMENTE AL TRIENNIO 2025-2027. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a) l'articolo 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 512, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996 n. 609, prevede che il Corpo Nazionale effettui i servizi di formazione e di addestramento del personale addetto alla prevenzione, all'intervento antincendio e alla gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro mediante le proprie strutture operative, tecniche e didattiche, avvalendosi del personale addetto, mediante corrispettivo determinato in base ad apposite tariffe;
- b) la legge 10 agosto 2000, n. 246, di potenziamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco prevede, tra l'altro, la stipula di convenzioni fra lo stesso e le Regioni;
- c) la legge 21 novembre 2000, n. 353, all'articolo 7, prevede, per la lotta attiva contro gli incendi boschivi, la possibilità da parte delle Regioni di avvalersi, oltre che delle proprie strutture e dei propri mezzi aerei di supporto all'attività delle squadre a terra, anche di risorse, mezzi e personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in base ad accordi di programma;
- d) il D.P.R. 23 dicembre 2002, n. 314 *"Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del C.N.VV.F."*, all'articolo 2, istituisce le Direzioni Regionali e Interregionali dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile a cui è preposto un Dirigente Generale del C.N.VV.F.;
- e) il D.P.R. 21 marzo 2005, n. 85 di modifica al D.P.R. n. 314 del 23 dicembre 2002, all'articolo 3, comma 2, ha istituito la Direzione Regionale VV.F. per la Campania;
- f) il decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito con modificazione dalla legge 31 maggio 2005 n. 89, all'articolo 7 bis prevede che i servizi di formazione in materia di prevenzione incendi resi dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, su richiesta di soggetti pubblici o privati, a seguito della stipula di apposite convenzioni, sono erogati con le stesse modalità e condizioni stabilite dall'articolo 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 512, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996 n. 609;
- g) il Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante *"Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del C.N.VV.F. a norma dell'articolo 11 della Legge 29 luglio 2003 n. 229"*, come modificato dal Decreto Legislativo n. 97 del 29 maggio 2017 e, in particolare, l'articolo 24, comma 9, stabilisce che: *"Fermo restando le competenze delle Regioni, delle Province autonome e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di spegnimento degli incendi boschivi di cui all'articolo 7, comma 3, della Legge 21 novembre 2000 n. 353, le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale assicurano, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, gli interventi tecnici urgenti di propria competenza diretti alla salvaguardia dell'incolumità delle persone e dell'integrità dei beni e svolgono i compiti che la legge assegna allo Stato in materia di lotta attiva agli incendi boschivi. Sulla base di preventivi accordi di programma, il Corpo nazionale pone, inoltre, a disposizione delle Regioni risorse, mezzi e personale per gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi. Gli accordi di programma sono conclusi tra il Corpo Nazionale e le Regioni che vi abbiano interesse e debbono prevedere, per ciascun territorio, le risorse, i mezzi ed il personale del Corpo Nazionale da mettere a disposizione. I relativi oneri finanziari sono a carico delle Regioni"*;
- h) gli articoli 14 e 24 bis del menzionato D. Lgs. n. 139/2006, come modificato dal D. Lgs. n. 97/2017, prevedono che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco coordini e sviluppi l'attività di prevenzione incendi nei suoi aspetti interdisciplinari attraverso la promozione e lo svolgimento di studi, ricerche, sperimentazione, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti ed aziende, la formazione nelle materie della prevenzione incendi e del soccorso pubblico, nonché la diffusione della cultura della sicurezza antincendio, anche attraverso seminari, convegni, cicli di formazione, collegamenti con le istituzioni, le strutture scolastiche, quelle universitarie, anche internazionali e la comunità scientifica;
- i) l'articolo 9 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni, recante *"Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*, ferme restando le attribuzioni delle Regioni e degli enti locali, attribuisce al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sulla base di accordi di programma, il concorso con le Regioni nel contrasto degli incendi boschivi con l'ausilio di

- mezzi da terra e aerei (nelle attività di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353), il coordinamento delle operazioni di spegnimento, d'intesa con le Regioni, anche per quanto concerne l'impiego dei gruppi di volontariato antincendi (AIB), e la partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali;
- j) il D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della Protezione Civile", agli articoli 3, 10 e 13 individua, rispettivamente, nei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome le Autorità territoriali di protezione civile e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco una componente fondamentale del Servizio nazionale di protezione civile;
 - k) l'art. 11 del D. Lgs. n. 1/2018, nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile, attribuisce alle Regioni, nell'esercizio delle rispettive potestà legislative ed amministrative, la disciplina dell'organizzazione dei sistemi di protezione civile nell'ambito dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, nonché delle modalità per assicurare il concorso dei rispettivi sistemi regionali di protezione civile alle attività di rilievo nazionale, anche avvalendosi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco mediante appositi atti convenzionali volti a disciplinarne il relativo sostegno funzionale;
 - l) il decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120 *"Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile"*, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, in particolare, l'articolo 4 contenente le *"Misure per il rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi"*, prevede che *"Le revisioni annuali dei piani regionali previsti dall'art. 3 della legge 21 novembre 2000 n. 353 sono trasmesse al Dipartimento della Protezione Civile... per essere esaminate dal Comitato tecnico... anche in relazione agli interventi e alle opere di prevenzione, alle convenzioni che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'accordo-quadro tra il Governo e le Regioni in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi del 4 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 136 del 14 giugno 2017,"*;

PREMESSO, altresì, che

- a) il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 giugno 2005, n. 299 ha adottato e reso operativo in Campania, ai sensi e per gli effetti della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 e s.m.i. e dell'articolo 3-bis della legge 12 luglio 2012 n. 100, il sistema di allertamento regionale per il rischio idrogeologico e idraulico, ai fini di protezione civile, successivamente adeguato, con Decreto Presidenziale 01 agosto 2017, n. 245, alle indicazioni operative del Capo dipartimento della protezione civile del 10/02/2016 e aggiornato, con Decreto Dirigenziale n. 56 del 31/12/2018, in relazione al sistema di soglie e precursori utilizzato;
- b) con la legge regionale 9 dicembre 2013, n. 20 sono state adottate *"Misure straordinarie per la prevenzione e la lotta al fenomeno dell'abbandono e dei roghi dei rifiuti"*;
- c) l'art. 12 comma 4^{quater} della legge regionale 26 maggio 2016, n. 14, recante *"Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti"* e s.m.i., stabilisce che la Giunta regionale sottoscrive apposita convenzione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, finalizzata ad incrementare i controlli preventivi in materia di rispetto della normativa antincendio presso gli impianti di gestione rifiuti;
- d) con Delibera di Giunta Regionale n. 548 del 10 ottobre 2016, recante *"Piano delle Azioni per il contrasto al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti e dei roghi dolosi in Campania – 2017/2018"*, nonché con la DGR n. 80 del 14 febbraio 2017, recante *"Potenziamento delle azioni di intervento, monitoraggio e tutela del territorio maggiormente colpiti dai fenomeni di sversamento illecito e incendio di rifiuti"*, è stato approvato un protocollo di intesa *"Piano d'azione per il contrasto dei roghi dei rifiuti"*, stipulato in data 19 novembre 2018;
- e) la legge regionale 22 maggio 2017, n. 12 recante *"Sistema di protezione civile in Campania"*, ha stabilito che la Regione, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dalla legge, provvede all'esercizio delle funzioni in materia di protezione civile, attuate, in Campania, dal Presidente della Giunta Regionale della Campania che assicura, in caso di eventi calamitosi, il coordinamento degli interventi delle strutture regionali che svolgono attività nel campo della protezione civile, avvalendosi allo scopo della Struttura regionale di protezione civile, anche con il supporto, attraverso intese ed accordi, ai sensi della legislazione nazionale vigente e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, dalle Amministrazioni dello Stato componenti il Servizio nazionale di protezione civile;
- f) il complesso dei provvedimenti adottati dalla Regione Campania in materia di protezione civile, che ha riorganizzato e strutturato il sistema regionale di protezione civile, attribuisce alla Struttura regionale di protezione civile, ai sensi del Regolamento Regionale n. 12/2011 e ss.mm.ii., le

competenze relative alle attività istruttorie di programmazione, pianificazione, coordinamento e gestione della protezione civile regionale, compreso il coordinamento e concorso per il contrasto al fenomeno degli incendi boschivi; al supporto agli Enti locali nella materia della pianificazione di protezione civile nonché, in caso di emergenza, a Prefetture ed enti locali per la delimitazione delle aree interessate dall'evento calamitoso e per il censimento del danno; all'attuazione di interventi di somma urgenza per rischio idrogeologico, difesa idraulica e per calamità naturali nonché interventi urgenti di emergenza e post-emergenza per il ripristino dei danni subiti dalle popolazioni e dalle attività produttive in caso di calamità; alla gestione delle attività relative al volontariato della protezione civile, nonché alla Scuola di protezione civile;

- g) i corsi di formazione per DOS, Direttori Operazioni di Spegnimento, Operatori Antincendio Boschivo (AIB) volontari, Addetti delle sale operative regionali operanti nel settore antincendio boschivo, approvati dalla Giunta regionale della Campania con appositi atti deliberativi, stabiliscono che all'attuazione dei programmi di formazione si provvede di concerto, nell'ambito di convenzioni, anche con le strutture del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- h) con la Delibera di Giunta Regionale del 27 ottobre 2021, n. 464, recante "*Attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – Potenziamento del ruolo del volontariato organizzato di protezione civile mediante costituzione delle squadre volontari AIB della Regione Campania*", è stato approvato il progetto per lo sviluppo e rafforzamento del volontariato organizzato specializzato nell'AIB su tutto il territorio regionale, in particolar modo nelle aree maggiormente soggette al fenomeno degli incendi boschivi, la cui operatività è subordinata al superamento da parte dei volontari degli specifici corsi di formazione organizzati dalla Regione con il supporto anche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- i) con D.G.R. n. 150 del 30 marzo 2022, è stato approvato uno schema di Accordo di Programma tra l'Amministrazione regionale e il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, per la definizione e regolamentazione della reciproca collaborazione in attività di protezione civile, tutela ambiente ed ecosistema, gestione rifiuti, soccorso sanitario e attività di ricerca nei settori della prevenzione e del monitoraggio dei rischi relativamente al triennio 2022-2024;
- j) in data 17 maggio 2022, è stato sottoscritto il menzionato Accordo di Programma per assicurare ogni forma di condivisione e sinergia operativa nell'utilizzo delle risorse umane e strumentali, funzionali all'attivazione della colonna mobile regionale di protezione civile e all'efficace gestione tecnica e logistica degli interventi urgenti in situazioni di emergenza tenuto conto dei rischi presenti sul territorio regionale e della rilevanza dei danni indotti dai possibili eventi calamitosi;

PRESO ATTO, sulla base dell'istruttoria dei competenti Uffici regionali, che

- a) l'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 prevede che, ferme restando le attribuzioni delle Regioni e degli enti locali, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco siano attribuite le seguenti competenze del Corpo forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi: a) concorso con le regioni nel contrasto degli incendi boschivi con l'ausilio di mezzi da terra e aerei nelle attività di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, sulla base di accordi di programma; b) coordinamento delle operazioni di spegnimento, d'intesa con le regioni, sulla base di accordi di programma, anche per quanto concerne l'impiego dei gruppi di volontariato antincendi (AIB); c) partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali; c-bis) espressione, per la parte di competenza, dei pareri di cui all'articolo 8 della legge 21 novembre 2000, n. 353;
- b) il D.L. n. 120/2021, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, in relazione all'esigenza di rafforzare il sistema di lotta attiva contro gli incendi boschivi, assicura la pronta operatività, la funzionalità e l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- c) l'art. 3 sesto capoverso della Legge regionale 22 maggio 2017, n. 12 prevede: "Il sistema regionale di protezione civile, nel rispetto dei principi di leale collaborazione tra amministrazioni pubbliche, è supportato nelle proprie attività, anche attraverso intese ed accordi, ai sensi della legislazione nazionale vigente e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, dalle amministrazioni dello Stato componenti il sistema nazionale di protezione civile, coordinate dalle prefetture.";
- d) la Regione Campania, nell'ambito delle funzioni di protezione civile assicurate in forza del vigente ordinamento, provvede alla programmazione, attuazione e gestione tecnica e amministrativa delle attività di protezione civile, fra cui quelle di previsione e prevenzione dei rischi naturali e di gestione e coordinamento degli interventi di protezione civile effettuati dalle strutture regionali, in relazione alle quali il supporto e/o concorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco risulta fondamentale ai

fini del conseguimento degli obiettivi di salvaguardia e tutela dell'integrità della vita umana, delle attività produttive e delle infrastrutture;

- e) tale concorso risulta di particolare rilevanza per l'attuazione degli interventi di prevenzione, previsione e contrasto del rischio idrogeologico e idraulico, assicurati direttamente dalla Regione, nell'ambito del sistema di allertamento regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile, adottato, ai sensi e per gli effetti della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 e s.m.i. e dell'art. 3-bis della legge 12 luglio 2012, n. 100, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 giugno 2005, n. 299, con il quale, fra l'altro, sono stati anche definiti i ruoli e compiti delle strutture regionali di protezione civile e le procedure di previsione e prevenzione del rischio per il territorio regionale;
- f) le strutture statali e locali di Protezione Civile, ivi comprese quelle del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono dislocate in funzione dei rischi derivanti dalla concentrazione antropica e dallo sviluppo industriale e/o di insediamenti pericolosi e, pertanto, è necessario assicurare sul territorio regionale la diffusione capillare del sistema di protezione civile e soccorso tecnico urgente, anche attraverso azioni e operazioni tese alla formazione di distaccamenti costituiti da personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Nuclei Comunali, delle Associazioni di volontariato di protezione civile e/o dal personale delle strutture tecniche regionali che concorrono al sistema regionale di protezione civile;
- g) la Regione riconosce il ruolo fondamentale svolto dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nelle attività tecniche e operative di prevenzione e le competenze specifiche del Corpo, in relazione all'attuazione di interventi di soccorso tecnico urgente e all'estinzione degli incendi, per cui le parti intendono rafforzare la collaborazione in aree di interesse reciproco, in particolare con riguardo ai campi della:
 - g.1. protezione civile, contrasto attivo agli incendi boschivi, funzione DOS Direttore Operazioni di Spegnimento, supporto nella sale operative regionale e provinciali durante i periodi di grave pericolosità; telecomunicazioni in emergenza, per favorire l'interoperabilità dei sistemi in uso e di quelli programmati e/o in progetto; mappatura del territorio nelle sue varie espressioni in relazione alle diverse tipologie di rischio che lo stesso presenta, anche mediante condivisione dei dati; promozione e diffusione della cultura della sicurezza nelle scuole e negli istituti formativi; formazione e addestramento dei volontari e degli operatori di protezione civile; interventi di potenziamento/efficientamento delle sedi, dei mezzi e delle attrezzature dei VV.F. presenti nel territorio regionale e dei presidi di protezione civile che insistono sullo stesso;
 - g.2. tutela ambiente ed ecosistema, monitoraggio sui territori colpiti da fenomeni di sversamento illecito e di incendio dei rifiuti, con particolare riferimento al fenomeno nella cosiddetta Terra dei fuochi; promozione e sviluppo delle azioni di prevenzione degli incidenti nonché di pianificazione del territorio e del sistema di gestione della sicurezza degli insediamenti comportanti rischi di incidente rilevante "sotto soglia" ai sensi del D. Lgs. 105/2015;
 - g.3. gestione rifiuti, controllo sui siti di stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti, incremento dei controlli preventivi in materia di rispetto della normativa antincendio presso gli impianti di gestione rifiuti;
 - g.4. soccorso sanitario anche mediante il potenziamento del servizio aereo VV.F., ordinariamente destinato al soccorso tecnico urgente;
 - g.5. attività di ricerca nei settori della prevenzione e del monitoraggio dei rischi, cofinanziate anche dai Programmi di ricerca della Commissione Europea; collaborazione per la partecipazione a progetti di interesse comune finanziati anche con fondi europei e di formazione del personale nella gestione degli stessi;
 - g.6. in ogni altro settore o ambito disciplinare pertinente alle materie di condiviso interesse istituzionale;
- h) per il conseguimento degli indicati obiettivi, persiste l'interesse al rinnovo della collaborazione realizzata attraverso l'Accordo di Programma, relativo al triennio 2022-2024, al fine di assicurare la continuità delle relative azioni e, pertanto, la Direzione Generale per i Lavori pubblici e la Protezione Civile ha predisposto, d'intesa con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, uno schema di Accordo di Programma tra il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Regionale per la Campania e la Regione Campania, preventivamente condiviso con le Direzioni Generali regionali competenti *ratione materiae*, ovvero DG per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale, DG per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema, DG Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, autorizzazioni ambientali, allegato al presente atto, per la reciproca collaborazione in attività strategiche di Protezione Civile, tutela ambiente ed ecosistema, gestione rifiuti, soccorso sanitario e attività di ricerca nei settori della

prevenzione e del monitoraggio dei rischi ed in ogni altro settore o ambito disciplinare pertinente alle materie di condiviso interesse istituzionale;

RITENUTO, pertanto

- a) di dover approvare l'indicato schema di Accordo di Programma, allegato alla presente deliberazione (Allegato A), per formarne parte integrante e sostanziale, tra l'Amministrazione regionale ed il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, per la definizione e regolamentazione della reciproca collaborazione in attività di protezione civile, tutela ambiente ed ecosistema, gestione rifiuti, soccorso sanitario e attività di ricerca nei settori della prevenzione e del monitoraggio dei rischi relativamente al triennio 2025-2027;
- b) di dover demandare la sottoscrizione delle Convenzioni attuative dell'Accordo di Programma alle Direzioni Generali per i Lavori pubblici e la Protezione Civile, per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale, per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema, per il Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, autorizzazioni ambientali, per le materie di rispettiva competenza, previa la competente istruttoria e le consequenziali determinazioni anche in ordine all'impegno e alla liquidazione delle risorse necessarie entro i limiti degli stanziamenti di bilancio e all'approvazione dei Programmi operativi annuali;

ACQUISITO il parere dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale, reso sullo schema di Accordo di Programma, allegato al presente provvedimento, con nota PS 47-50-18-2025, prot. n. 127994 del 12/03/2025;

VISTI

- a) l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- b) la legge 28 novembre 1996 n. 609;
- c) il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- d) la Legge n. 353/2000 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";
- e) il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 giugno 2005 n. 299;
- f) il Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
- g) il Decreto Legislativo n. 177/2016 *"Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*;
- h) la Legge regionale 22 maggio 2017, n. 12;
- i) l'Accordo quadro nazionale regolante i rapporti convenzionali tra il Ministro dell'Interno e le Regioni, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- j) il Decreto Legislativo n. 1/2018 "Codice della protezione civile";
- k) il D.L. 08 settembre 2021 n.120, *"Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile"* convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2021, n. 155;
- l) l'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, "Codice dei contratti pubblici";

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

1. di approvare l'indicato schema di Accordo di Programma, allegato alla presente deliberazione (Allegato A), per formarne parte integrante e sostanziale, tra l'Amministrazione regionale ed il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, per la definizione e regolamentazione della reciproca collaborazione in attività di protezione civile, tutela ambiente ed ecosistema, gestione rifiuti, soccorso sanitario e attività di ricerca nei settori della prevenzione e del monitoraggio dei rischi relativamente al triennio 2025-2027;
2. di demandare la sottoscrizione delle Convenzioni attuative dell'Accordo di Programma alle Direzioni Generali per i Lavori pubblici e la Protezione Civile, per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale, per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema, per il Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, autorizzazioni ambientali, per le materie di rispettiva competenza, previa la competente istruttoria e le consequenziali determinazioni anche in ordine all'impegno e alla liquidazione delle risorse necessarie entro i limiti degli stanziamenti di bilancio e all'approvazione dei Programmi

operativi annuali;

3. di trasmettere la presente deliberazione per i successivi adempimenti di rispettiva competenza:
 - 3.1. alla Direzione Generale per i Lavori pubblici e la Protezione Civile, anche per la notifica al Prefetto di Napoli, al Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e alla Direzione Regionale Vigili del Fuoco della Campania;
 - 3.2. alla Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale;
 - 3.3. alla Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema;
 - 3.4. alla Direzione Generale per il Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, autorizzazioni ambientali;
 - 3.5. al B.U.R.C. per la pubblicazione.